

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2352

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASALINO, SICOLO, PERNICE, COMINATO, BOCCHI, TAMBURINI, PANI, BALDASSARI, CALAMINICI, CUFFARO, FORTE SALVATORE, GRADI, MANFREDINI, MONTELEONE, OTTAVIANO, DI CORATO, CARMENO, GRADUATA, ANGELINI, GAMBOLATO, RAMELLA, IANNI, CANULLO, PERANTUONO, AMARANTE, POLITANO, SPATARO, MACIS, DI GIOVANNI, ALICI

Presentata il 17 febbraio 1981

Norme per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di gasolio a favore dei pescatori e per favorire il risparmio energetico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancata emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione della pesca marittima rende inevitabile la proroga della legge 29 febbraio 1980, n. 57, che prevede l'integrazione del prezzo del gasolio.

La presente proposta di legge, stabilendo un contributo integrativo sul prezzo del gasolio consumato per la pesca nel Mediterraneo, persegue tre obiettivi:

1) favorire i pescatori nell'affrontare il crescente prezzo del combustibile;

2) limitare a 20 giorni di pesca la attività mensile consentendo, oltre al risparmio energetico, anche il riposo biologico del mare, il ripopolamento e una maggiore quantità di pescato per giornata di pesca;

3) contribuire a non aggravare ulteriormente il disavanzo della bilancia dei pagamenti con l'estero importando meno gasolio e meno pesce.

La proposta di legge tende a uniformare e a migliorare le condizioni di vita

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dei pescatori e invogliare i giovani a lavorare nel settore della pesca.

Infatti da quando la pesca italiana, diversamente dal 1974 e 1975, non ha più usufruito degli interventi previsti dalla legge sul « migliatico », la Regione siciliana ha adottato successivi provvedimenti integrativi del prezzo del gasolio, raggiungendo un totale di 150 lire per chilogrammo di combustibile.

In attesa che il Governo eserciti le funzioni di orientamento, in una visione di insieme, di tutti gli interventi finanziari diretti ad influire nell'attività di puro prelievo a mare, di indubbia competenza nazionale, si propone una integrazione del prezzo del gasolio, per il 1981 del 50 per cento del costo ossia di lire 150 al chilo.

Il contributo finanziario sul prezzo del petrolio non va visto sotto il profilo assistenziale, ma come investimento produttivo in quanto attraverso il riposo biologico del mare, in prospettiva porta a una maggiore quantità di pescato.

L'integrazione proposta è limitata a 60 giorni di pesca ogni 3 mesi, favorendo così lo sforzo in atto negli ambienti scientifici (laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona, del CNR, degli Istituti di biologia marina delle Università, delle Stazioni e dei parchi di biologia marina) e delle marinerie più avanzate, volto a realizzare: riposo biologico, pesca più redditizia di individui di taglia ottimale, ri-

sparmio energetico, condizioni di vita più civili per i lavoratori della pesca.

Da sottolineare infine, all'attenzione degli onorevoli colleghi, l'obiettivo di un *tot* di risparmio energetico che si verrebbe a realizzare con l'affermarsi della tendenza, che questa legge favorisce in maniera robusta, alla diminuzione di un terzo delle giornate di pesca. Già in alcune zone del Paese l'idea del « riposo » è pienamente applicata con vantaggio dei pescatori interessati e dell'economia nazionale.

I pescatori degli anni 1979-80 scioperarono in tutte le marinerie paralizzando la pesca, attualmente si sta legiferando su una normativa generale del settore, ma i lavoratori del mare, ora in agitazione, pongono urgenti necessità di intervenire con un provvedimento immediato, equo e razionale. Essi hanno bisogno di un segnale positivo anche per evitare agitazioni.

Infine il provvedimento è transitorio e limitatamente a un anno prevede un rimborso sul prezzo del gasolio per il 1981 ammontante a 50 miliardi di lire che raffrontati ai 700 miliardi spesi nel 1980 per la importazione di pesce risulterà un investimento produttivo, dimostrando anche alla categoria la volontà di affrontare con immediatezza i problemi del settore che unitamente alla legge generale sulla pesca e l'ordinamento assistenziale e previdenziale renderanno meno insopportabili il lavoro sul mare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione ed il riordino della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile è autorizzato alla concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 57, elevando il contributo a lire 150 al chilogrammo, anche per l'esercizio finanziario 1981 con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 57.

ART. 2.

All'onere di lire 50 miliardi, derivante per l'anno 1981 dell'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.